

BGE 105 V 107

Bundesgericht (BGE), 1979-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_105_V_107

FR: ATF 105 V 107

IT: DTF 105 V 107

Regeste

Regeste Art. 45 und 50 VwVG, Art. 25 Abs. 2 VVRK. Die Prozessverfügung, mit welcher der erstinstanzliche Richter einen Kostenvorschuss verlangt, ist eine Zwischenverfügung; sie muss die Rechtsmittelbelehrung enthalten. Art. 58 VwVG. Neue Verfügung während der Rechtshängigkeit; zum Grundsatz der Prozessökonomie.

Regeste Art. 45 et 50 PA, art. 25 al. 2 ODCR. L'acte de procédure par lequel le juge de première instance exige une avance de frais est une décision incidente; il doit contenir un exposé des moyens de droit. Art. 58 PA. Nouvelle décision administrative en cours d'instance; principe de l'économie de procédure.

Regesto Art. 45 e 50 PA, art. 25 cpv. 2 ODCR. La decisione procedurale con cui il primo giudice chiede il versamento di un anticipo spese è decisione incidentale e deve contenere l'indicazione dei rimedi di diritto. Art. 58 PA. Della nuova decisione pendente lite e del principio dell'economia processuale.

Erwägungen

E. 1

...

E. 2

Giusta l' art. 84 cpv. 2 LAVS , applicabile per analogia a norma dell' art. 69 LAI nella procedura giudiziaria di ricorso in materia d'assicurazione svizzera per l'invalidità, i ricorsi inoltrati contro le decisioni della Cassa svizzera di compensazione sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, istanza amministrativa e autorità giudiziaria quest'ultime che, secondo l'art. 1 cpv. 1 e 2 lett. b) e d) della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), sottostanno alle disposizioni della legge medesima. Secondo l' art. 58 cpv. 1, 2 e 3 PA l'autorità amministrativa inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Se essa emana una nuova decisione deve BGE 105 V 107 S. 110 notificarla immediatamente alle parti e comunicarla all'autorità di ricorso. Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Nel caso in esame benché nella decisione procedurale del 22 giugno 1978 - priva dell'indicazione dei rimedi di diritto - il primo giudice avesse accennato ad ambedue i procedimenti promossi dal ricorrente, con giudizio del 4 agosto 1978 egli pronunciò soltanto l'inammissibilità del primo, senza statuire sul secondo. Malgrado l'applicazione dell' art. 58 PA da parte della Cassa svizzera di compensazione, il primo ricorso non era però da ritenere privo di oggetto perché in esso Bruno Piazza aveva chiesto più di quanto gli fosse stato assegnato con la decisione amministrativa del 28 febbraio 1978. Trattandosi di due procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso giudice, questi

avrebbe dovuto ordinarne la riunione (v. GYGI: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, IIa edizione, p. 51 lett. d) e Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung 1978, p. 26 e 27). Il tema di sapere se la mancata riunione costituisca in quanto violazione dei principi di economia processuale una violazione di diritto federale può rimanere aperto perché il querelato giudizio deve comunque essere annullato per le considerazioni qui di seguito esposte.

E. 3

Se in materia di assicurazione-invalidità (art. 69 LAI riferito all' art. 85 cpv. 2 LAVS) il principio è quello della gratuità del procedimento ricorsuale, trattandosi di prestazioni assicurative per l' art. 25 cpv. 2 ODCR è tuttavia possibile per la Commissione di ricorso di mettere le spese di procedura a carico del ricorrente quando il ricorso sia "temerario o irresponsabile". Inoltre, il ricorrente domiciliato all'estero può essere obbligato a fornire un'anticipazione delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA). Per costante giurisprudenza un ricorso è manifestamente sprovvisto di esito favorevole, onde sarebbe addirittura abusivo proporlo, soltanto quando appare escluso che il ricorrente potrebbe anche solo parzialmente vincere la causa (DTF 98 V 119 consid. 4). Per quanto attiene alla natura giuridica della decisione procedurale di anticipo spese del 22 giugno 1978 (GYGI: op.cit., p. 51 lett. c) il quale ascrive a detta categoria la "Verfügung eines Kostenvorschusses"), occorre BGE 105 V 107 S. 111 occorre precisare che tale atto rientra nell'ambito delle decisioni incidentali, le quali - di principio - non sono impugnabili a titolo indipendente se non quando idonee a cagionare ad una parte un pregiudizio irreparabile (art. 45 cpv. 1 PA). Nella fattispecie la decisione procedurale invitante Bruno Piazza a versare un'anticipo spese, munita della comminatoria che altrimenti l'istanza giurisdizionale di primo grado non sarebbe entrata nel merito del gravame e comportante quindi quale effetto la fine della lite senza giudizio di merito, configura a non far dubbio un provvedimento tale da determinare per l'interessato un pregiudizio irreparabile. Invero una decisione di questo tipo non è compresa nell'elenco delle decisioni incidentali, impugnabili a titolo indipendente, indicato all' art. 45 cpv. 2 PA . Tale elenco non è però esaustivo: prova ne è data dal fatto che la norma indica i provvedimenti impugnabili con la menzione "in particolare". Se giusta l'art. 45 cpv. 2 lett. h PA impugnabile è il rifiuto del gratuito patrocinio, a maggior ragione nel settore assicurativo sociale - in particolare in materia di assicurazione-invalidità dove come si è visto il principio è quello della gratuità della procedura ricorsuale - una decisione chiedente l'anticipo delle spese è decisione incidentale suscettibile di ricorso di diritto amministrativo indipendente. Pertanto la decisione procedurale resa dal primo giudice il 22 giugno 1978 era decisione incidentale e come tale impugnabile a titolo indipendente nel termine di 10 giorni dall'intimazione (art. 50 PA). Se Bruno Piazza non l'ha impugnata nei termini, per ciò non gli può essere mosso nessun addebito dal momento che la decisione stessa non era munita dell'indicazione dei rimedi di diritto. Ricevibile è pertanto il gravame anche se proposto tardivamente contro un giudizio con cui la comminatoria è stata attuata.

E. 4

Dato quanto precede il ricorso di diritto amministrativo deve essere considerato interposto sia contro la decisione procedurale, sia contro il giudizio di stralcio. In quanto proposto contro la decisione procedurale il ricorso è da respingere perché sulla scorta degli atti in suo possesso - che non sono per nulla inficiati dalla documentazione medica prodotta in questa sede - legittimamente in un giudizio di apparenza la Commissione di ricorso ha ritenuto il gravame sprovvisto di probabilità di successo. BGE 105 V 107 S. 112 In quanto proposto

contro il giudizio di stralcio il ricorso di diritto amministrativo deve invece essere accolto perché tale giudizio è stato reso quale conseguenza di una decisione procedurale priva dell'indicazione dei rimedi di diritto e quindi non cresciuta in giudicato per quiescenza del termine di ricorso. Ne consegue che con la reiezione del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione incidentale essa diventa definitiva soltanto con la presente sentenza. Pertanto, a partire dalla data della notificazione di quest'ultima, al ricorrente viene assegnato un termine di 20 giorni per versare l'anticipo spese. Se entro questo termine l'anticipo sarà versato la Commissione di ricorso dovrà esaminare i due ricorsi. Nel caso contrario potrà stralciarli dal ruolo ambedue. Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.